

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (art. 32 Contratto Funzioni Centrali)

Compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari motivi personali o familiari, possono essere concesse, a domanda del dipendente, 18 ore di permesso retribuito nell'anno.

I suddetti permessi orari hanno le seguenti caratteristiche:

non è necessario presentare documentazione giustificativa.

non sono fruibili per frazione di ora per la prima ovvero non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora.

È possibile l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due ore e venti ecc.).

non possono essere utilizzati nell'arco della stessa giornata unitamente ad altre tipologie di permessi retribuiti orari, salvo nel caso dell'art. 33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.

possono essere fruiti, cumulativamente, anche per tutta l'intera giornata lavorativa; in questo caso, l'incidenza sulle 18 ore complessive è convenzionalmente pari a 6 ore;

non riducono le ferie;

sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio;

possono essere fruiti, nel corso dell'anno, indipendentemente dagli altri permessi giornalieri previsti dalla legge o dalla normativa contrattuale.